



## **Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

di concerto con

## **il Ministro delle Imprese e del Made in Italy**

*Modificazioni al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, del 14 ottobre 2016 recante "Adozione di un tariffario nazionale relativo alla definizione del contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli per l'installazione di apparati radioelettrici" e aggiornamento dell'Allegato, parte integrante del medesimo decreto, recante "Tariffario Nazionale"*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 22 febbraio 2001, n. 36 denominata "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 denominato "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO, in particolare, il previgente art. 93, comma 1-*bis* del suddetto d.lgs. n. 259/2003, il quale prevedeva che "Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87, comma 4";

VISTO il successivo comma 1-*quater* del medesimo previgente art. 93, che prevedeva che "Il contributo previsto dal comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il contributo previsto al comma 1-*ter* sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 1-*bis* e 1-*ter* sono pari a 250 euro";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 14 ottobre 2016 (GU n. 258 del 4 novembre 2016), recante "Adozione di un tariffario nazionale relativo alla definizione del contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli per l'installazione di apparati radioelettrici", in attuazione del suddetto art. 93, comma 1-*quater*;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” ed in particolare l’art. 64 che modifica l'art. 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche” con il quale sono state apportate altre modificazioni al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

VISTO il decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche” e, in particolare, l’art. 1, comma 26, che modifica l’art. 54 del citato codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTO, in particolare, l’articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, commi 1-ter, quater, quinquies, sexies e septies, introdotti dal citato decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, con i quali, tra l’altro, sono state definite nuove fattispecie autorizzatorie tali da comportare un aggravamento dei compiti operativi degli organismi preposti al controllo ai sensi dell’articolo 14 della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e la necessità di un conseguente aggiornamento delle loro competenze tecnico-operative nonché di un potenziamento della dotazione strumentale;

VISTO l’articolo 54 (rubricato “Divieto di imporre altri oneri”) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nella sua attuale formulazione ed, in particolare, il comma 2 secondo cui “Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 44 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44”;

VISTO il comma 3 del predetto art. 54, secondo cui “Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 45, comma 1, è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 45, al versamento di un contributo per le spese”;

VISTO il comma 4 del medesimo art. 54, secondo cui “Il contributo previsto dal comma 2, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale, e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base al tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2016”;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 14 ottobre 2016 prevede un aggiornamento, di regola biennale, delle tariffe indicate nel relativo Allegato recante “Tariffario Nazionale”, che forma parte integrante del medesimo decreto;

RITENUTO, alla luce del tempo trascorso e delle modifiche normative intervenute, citate nei precedenti “Visto”, che hanno comportato un aggravamento dei compiti degli Organismi preposti al controllo, di dover aggiornare in aumento le tariffe predette secondo gli indici di rivalutazione ISTAT;

ACQUISITO il concerto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, espresso con nota prot. 18598 dell’11 agosto 2025;

SENTITA la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 novembre 2025

## DECRETA

### *Art. 1*

1. Le premesse del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, del 14 ottobre 2016 recante "Adozione di un tariffario nazionale relativo alla definizione del contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli per l'installazione di apparati radioelettrici" (pubblicato nella G.U. n. 258 del 4 novembre 2016) sono integrate, per quanto in esse non citato, dalle premesse del presente decreto.

### *Art. 2*

1. In attuazione dell'articolo 54, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 e dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48), l'Allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 14 ottobre 2016 è sostituito dall'Allegato al presente decreto, denominato "Tariffario Nazionale", che ne costituisce parte integrante.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dall'annualità successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento a firma dei Direttori delle competenti Strutture del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del Made in Italy, le tariffe indicate nell'Allegato "Tariffario Nazionale" sono aggiornate, esclusivamente in aumento, nella misura pari alla variazione dell'indice pubblicato sul sito web dell'ISTAT.
3. Con cadenza biennale, con decreto interministeriale emanato nelle forme e con le modalità del presente decreto, le tariffe indicate nell'Allegato "Tariffario Nazionale" possono essere rideterminate in aumento a seguito di accertati maggiori oneri operativi imposti agli Organismi preposti al controllo ai sensi dell'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, in conseguenza di modifiche normative o sulla base dell'efficientamento organizzativo o dell'incremento della dotazione strumentale richiesti per fare fronte alla maggiore complessità nell'effettuazione dei controlli determinata dall'evoluzione tecnologica nei sistemi di comunicazione.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 2016.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica all'esito del controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA  
SICUREZZA ENERGETICA

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL  
MADE IN ITALY

## **ALLEGATO - TARIFFARIO NAZIONALE**

1. Contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, così come modificati dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli ai sensi dell'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per impianti radioelettrici per telecomunicazioni.

1.1. Sia il soggetto che presenta una richiesta di installazione o modifica per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 e dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48), qualora il parere ambientale venga reso nei termini previsti dal medesimo articolo 44, comma 5, sia il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 e dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48), qualora il parere ambientale venga reso nei termini previsti dal medesimo articolo 45, sono tenuti al versamento di un contributo alle spese pari a:

- progetto singolo operatore: € 442,00 (euro quattrocentoquarantadue/00);
- progetto congiunto: ogni singolo operatore: € 358,00 (euro trecentocinquantotto/00).

1.2. Qualora il parere ambientale sia reso oltre i termini indicati al punto 1.1., non è dovuto alcun contributo.

2. Contributo per le misure del fondo elettromagnetico.

I sopralluoghi con misure del fondo elettromagnetico - soggette quindi a contributo da parte del gestore - sono svolti anche a campione e nella misura non superiore al 10% del totale delle istanze inoltrate per ciascuna regione e per ciascun operatore dall'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nel caso in cui le valutazioni teoriche facciano emergere un livello di campo elettromagnetico superiore alla metà dei valori limite vigenti.

Il relativo contributo alle spese risulta essere pari a € 358,00 (euro trecentocinquantotto/00).

Nel caso di progetto congiunto, tale importo viene ripartito tra gli operatori partecipanti al progetto.